

- b) la lettera b) è così modificata:
- i) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Quando, il giorno in cui sono accertati i quantitativi mancanti il prezzo medio di mercato per la qualità tipo nello Stato membro di magazzinaggio è superiore di oltre il 105 % al prezzo di riferimento di base, di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1234/2007, i titolari del contratto rimborsano agli organismi di intervento il prezzo di mercato accertato dallo Stato membro, maggiorato del 5 %.»;
 - ii) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Le differenze fra gli importi incassati applicando il prezzo di mercato e gli importi contabilizzati al FEAGA applicando il prezzo di riferimento, di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1234/2007, devono essere accreditate al FEAGA, alla fine dell'esercizio contabile, tra gli altri elementi di credito.»;
- 6) nell'allegato XII, punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) in caso di sinistri, fatte salve le disposizioni particolari di cui all'allegato VII, il valore dei prodotti è calcolato moltiplicando i quantitativi in questione per il prezzo di riferimento di base di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1234/2007, in vigore per la qualità tipo, il primo giorno dell'esercizio contabile in corso, ridotto del 5 %.».

